



COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 49 del 27.12.2023
(Cat. I.6)

Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di dicembre alle ore 20:30, ed a seguire, in videoconferenza, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno inviato ai singoli Consiglieri, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio comunale.

Risultano presenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

VALLI FABIANA	Presente	CHIARI FABIO	Assente
GRITTI CAMILLA	Presente	FOGLIATA MARINA	Presente
PEDERGNANI SAMUELE	Presente	MERLINI FRANCO	Assente
BORDIGA CLAUDIO	Assente		
DRERA SEVERINA	Presente		
CARACCILO VIVIANA	Presente		
SCHIAVONE NICOLA	Presente		
GALLI GIORGIO	Presente		
DEMIS NODARI	Presente		
FAUSTINI FEDERICO	Presente		

N. Presenti: 10

N. Assenti: 3

Partecipa il Segretario generale Dott.ssa Valeria Ferro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale Prof. Samuele Pedernani assume la presidenza e, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Su invito del Presidente del Consiglio comunale illustra l'argomento l'Assessore al bilancio Drera dando lettura di una nota tecnica illustrativa il cui contenuto si riporta di seguito: "Informo i Sigg. consiglieri che in questa sede il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare le aliquote IMU per l'anno 2024. L'amministrazione, anche per quest'anno, ha ritenuto di mantenere invariate le aliquote dell'IMU 2024 rispetto a quelle dello scorso anno. Alla luce di quanto sopra esposto le aliquote IMU 2024 sono pertanto le seguenti:

- **6,00 per mille**, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze (una pertinenza per categoria C/02, C/06, C/07);*
- **10,00 per mille**, aliquota ordinaria per tutte le restanti fattispecie imponibili;*
- **1,00 per mille**, aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate;*
- **10,60 per mille** fabbricati classificati in categoria C06 (non pertinenza di abitazione principale)*
- **10,60 per mille** fabbricati classificati in categoria D05.*

Il gettito previsto per l'anno 2024 è di 860.000,00, in linea con quanto introitato negli anni precedenti".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione all' IMU;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto Legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 forma, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

CONSIDERATO che non è stato emanato il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze non è possibile predisporre il prospetto delle aliquote;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 è fissato al 31/12/2023;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare per l'anno 2024 le aliquote del tributo come segue:

- 6,00 per mille, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze (una pertinenza per categoria C/02, C/06, C/07);
- 10,00 per mille, aliquota ordinaria per tutte le restanti fattispecie imponibili;
- 1,00 per mille, aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia del Territorio;
- 10,60 per mille fabbricati classificati in categoria C06 (non pertinenza di abitazione principale);
- 10,60 per mille fabbricati classificati in categoria D05.

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 28.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Individuazione e nomina Responsabile Ufficio Tributi per l'anno 2023 dal 01.01.2023 al 31.12.2023*";

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 25.05.2020, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che l'argomento de quo è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area risorse umane e finanziarie, Dott. Giuseppe Coniglione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, da 10 consiglieri presenti e aventi diritto al voto,

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) **DI APPROVARE** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2024, come segue:

- 6,00 per mille, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze (una pertinenza per categoria C/02, C/06, C/07);
- 10,00 per mille, aliquota ordinaria per tutte le restanti fattispecie imponibili;
- 1,00 per mille, aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia del Territorio;
- 10,60 per mille fabbricati classificati in categoria C06 (non pertinenza di abitazione principale);
- 10,60 per mille fabbricati classificati in categoria D05.

3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

4) **DI DARE ATTO** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 25/05/2020, esecutiva ai sensi di legge;

5) **DI DISPORRE** la trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

6) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'area risorse umane e finanziarie, Dott. Giuseppe Coniglione, l'adozione degli atti conseguenti l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti al fine di poter rispettare i termini ordinari previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, da 10 consiglieri presenti e aventi diritto al voto,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Prof. Samuele Pedernani



Il Segretario generale
F.to Dott.ssa Valeria Ferro

Il sottoscritto Responsabile dell' Area Amministrativa Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24.01.2024 al 08.02.2024 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Il Responsabile dell' Area
Amministrativa Generale
F.to Dott. Federico Angelo Mondini

Castelvati, 24.01.2024

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.



Il Responsabile dell' Area Amministrativa Generale
Dott. Federico Angelo Mondini

Castelvati 24.01.2024
